

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E BENEFICI
ECONOMICI A PERSONE FISICHE, ENTI ED ASSOCIAZIONI.

(Art. 12 della legge n° 241 del 7.8.1990)

CAPO I°
FINALITA'

ART. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n° 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilita' sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalita' stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimita' degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative piu' idonee per assicurare la piu' ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n° 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne' fanno richiesta.

ART. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino puo' prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendo richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n° 142.

ART. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 puo' essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.
2. Esso avviene previo rimborso del costo di riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

CAPO II° ASSISTENZA ECONOMICA ALLE PERSONE

ART. 6

1. Per accedere alla concessione di contributi economici, i cittadini interessati (o persone da loro delegate) devono compilare e firmare un apposito modulo di domanda da ritirarsi e riconsegnarsi presso l'Ufficio di Segreteria del Comune.
2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti in carta semplice:
 - Stato di famiglia;
 - busta paga di ciascun componente il nucleo familiare o tesserino di disoccupazione, oppure il mod. 101 o il mod. 201;
 - fotocopia del certificato di pensione;
 - ricevuta dell'affitto;
 - ogni altro documento ritenuto utile allo scopo.
3. Nel caso in cui la dichiarazione sia ritenuta incompleta, il richiedente viene invitato ad integrare la dichiarazione o la documentazione ad essa allegata.

ART. 7

1. Tutte le informazioni riguardanti l'esistenza di parenti tenuti per legge agli alimenti e le reali disponibilita' dei richiedente vengono raccolte d'Ufficio.

ART. 8

1. Le prestazioni economiche da erogarsi a persone bisognose si suddividono in:
 - a) Ordinarie;
 - b) Straordinarie.

ART. 9

1. Le prestazioni ordinarie sono erogate da Comune a persone o

nuclei familiari che per condizioni socio-economiche versano in stato di effettivo bisogno e necessitano quindi di un aiuto economico che consenta loro di raggiungere il minimo vitale.

2. Alle persone che necessitano di custodia o di assistenza domiciliare a causa delle loro condizioni fisiche o psichiche, si possono erogare contributi economici indipendentemente dal diritto o meno al minimo vitale.

3. La cifra relativa al minimo vitale viene deliberata annualmente dalla Giunta Comunale, adeguandola al costo della vita.

ART. 10

1. Le famiglie affidatarie di minori possono richiedere un contributo qualora non fruiscano già di contributi da parte di altri Enti. All'uopo dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta ed autenticata nei modi di legge.

ART. 11

1. Il contributo ordinario ha decorrenza dal giorno in cui viene accolta la domanda, viene erogato posticipatamente entro la fine di ogni mese ed ha la durata massima di un anno. Può essere revocato o diminuito in caso di modificazioni delle condizioni socio-economiche dell'utente e dei parenti tenuti all'obbligo degli alimenti e nel caso in cui l'utente si trasferisca in altro Comune.

2. L'utente è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale le modificazioni avvenute nelle proprie condizioni socio-economiche.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di accertare, tramite il competente ufficio, le eventuali modificazioni intervenute nelle condizioni economiche dell'utente.

4. Il sussidio viene altresì sospeso o interrotto nel caso di ricovero dell'assistito in casa di cura, casa di riposo, istituto od altra istituzione.

ART. 12

1. Le prestazioni economiche straordinarie sono erogate a coloro che si trovino in condizioni di bisogno eccezionali e transitorie.

ART. 13

1. La concessione delle prestazioni economiche ordinarie e straordinarie viene deliberata di volta in volta dalla Giunta Comunale, sulla base dei criteri fissati nel presente regolamento.

ART. 14

1. I contributi per l'accesso ai servizi sociali riguardano essenzialmente:

- i ricoveri di persone inabili e/o handicappate in case di riposo o altre apposite istituzioni;
- le prestazioni di altri servizi sociali tendenti ad alleviare o risolvere particolari condizioni di non autosufficienza dell'individuo.

2. Questi contributi vengono erogati unicamente nel caso di comprovata impossibilita' di utilizzo dei servizi socio-sanitari pubblici o privati convenzionati.

3. I contributi finanziari in questione vengono liquidati direttamente alle Istituzioni interessate.

ART. 15

1. Nel caso di ricoveri di minori disposti con decreto del Tribunale per i Minorenni il decreto sostituisce la domanda e la documentazione.

CAPO III°

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE, SOCIALI, ASSISTENZIALI, DEL VOLONTARIATO, DEL TEMPO LIBERO E PRO-LOCO

ART. 16

1. Il Comune, al fine di contribuire alla crescita civile, sociale, culturale della citta' puo' erogare contributi a Enti, Associazioni, Fondazioni ed altre organizzazioni culturali, sportive, sociali, assistenziali, ricreative che operano sul proprio territorio senza fine di lucro e che abbiano lo scopo di promuovere lo sviluppo sociale, culturale e la pratica sportiva dei cittadini in attuazione delle finalita' previste dall'art. 3 della Costituzione.

ART. 17

1. Al fine di poter accedere ai contributi, l'associazione deve essere legalmente costituita e deve depositare presso il Comune copia autenticata dell'atto costitutivo, dal quale si evinca che l'associazione non ha finalita' di lucro, e copia del bilancio approvato dai competenti organi.

2. Solo eccezionalmente una associazione non legalmente costituita puo' accedere a contributi e precisamente in presenza di iniziative in cui si evidenzi un interesse della comunita'. In tal caso e' indispensabile che l'associazione indichi al comune un

proprio responsabile che rispondera' personalmente e legalmente dell'uso del contributo.

ART. 18

1. I contributi possono essere erogati su programmi specifici, presentati al Comune, che interessino la comunita' per le finalita' citate dall'art. 16.
2. I programmi devono contenere:
 - l'indicazione dei destinatari;
 - l'indicazione del periodo;
 - l'indicazione dell'eventuale partecipazione di altri Enti Pubblici e privati;
 - le previsioni di spesa e i relativi mezzi finanziari disponibili.

ART. 19

1. I contributi erogati sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi e non possono essere utilizzati per altre finalita'.
2. A tal fine gli Uffici Comunali competenti, su documentazione delle associazioni beneficiarie, redigeranno una relazione consuntiva comprovante la destinazione del contributo.
3. In caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative, il Comune ne dispone la revoca e il ritiro totale o parziale in correlazione con quanto effettivamente realizzato.

ART. 20

1. Il Comune, per i fini citati nell'art. 16, puo' erogare contributi a sostegno del complesso delle attivita' svolte dalle associazioni parimenti citate nello stesso articolo. In nessun caso saranno concessi contributi a sostegno di iniziative nelle quali di realizzi un lucro o un qualsiasi vantaggio economico legittimo che non sia stato precedentemente destinato a finalita' di pubblica utilita'.

ART. 21

1. L'Amministrazione Comunale ha la facolta' di promuovere direttamente le iniziative avvalendosi dell'esperienza, delle capacita', delle forze umane, materiali e professionali, di associazioni operanti sul territorio di PIEVE FISSIRAGA.
2. Qualora le iniziative che si vogliono promuovere abbiano carattere periodico, la realizzazione delle stesse verra' stabilita con apposita convenzione.

ART. 22

1. La Giunta Comunale determina l'entita' dei contributi e provvede alla loro erogazione sulla base delle proposte degli assessorati interessati, nonche' degli stanziamenti all'uopo previsti nel bilancio di previsione degli esercizi finanziari cui si riferiscono.

CAPO V°
INTERVENTI STRAORDINARI

ART. 23

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio Comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunita' tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso puo' essere accordato se esiste in bilancio la disponibilita' dei mezzi finanziari necessari.

CAPO VI°
NORME DI RINVIO

ART. 24

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.

ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE

N° 91 DEL 18.12.1990

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI
DECORRENTI DAL 10.1.1991 AL 25.1.1991

Il Sindaco
Dott. UMBERTO CASINO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. UMBERTO CASINO

ESAMINATO SENZA RILIEVI DAL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO -
SEZIONE DI LODI - IN SEDUTA DEL 13.3.1991 N° 3505

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER ULTERIORI 15 GIORNI
CONSECUTIVI DECORRENTI DAL 2.4.1991 AL 17.4.1991

Il Sindaco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. UMBERTO CASINO



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Vittorio Riccaboni

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Stefano Papetti



IL SEGRETARIO COMUNALE
Casino Dr. Umberto

=====
~~Copia conforme all'originale per uso amministrativo.~~ **ORIGINALE**

Si certifica che questa deliberazione e' stata affissa in
copia all'albo Comunale il giorno 10 GEN. 1991 e
vi rimarra' pubblicata per quindici giorni consecutivi
dal 10 GEN. 1991 al 25 GEN. 1991.

Pieve Fissiraga li' 10 GEN. 1991

Visto: IL SINDACO
Pinu



IL SEGRETARIO COMUNALE
Pinu

=====
Il presente atto, non soggetto a controllo, e' divenuto
esecutivo ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale
8.2.1982 n. 12, avendo l'Organo di controllo ricevuto
copia dello stesso in data _____ al n^
_____ senza che nei venti giorni successivi abbia
sollevato eccezione alcuna.

Pieve Fissiraga li' _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE CIRCONDARIALE DI LODI

dal succ. provvedimento n. 12 CC del 13.2.19910 per come integrato

13 MAR. 1991

VISTA LA DELIBERAZIONE NON FORMULA RILIEVI
p.c.c.



IL SEGRETARIO
Sealusi

Publicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 2 aprile 1991 al 17 aprile 1991 a termini dell'art.
62 della legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n°383.

IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Pinu



COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA

PROVINCIA DI MILANO

DELIBERA C.C. N. 94 DEL 18.12.1990

=====!
OGGETTO: Esame ed approvazione Regolamento Comunale per !
l'erogazione dei contributi e sussidi - !
=====!

ORIGINALE

Codice n° 11062 Prot. n° 92

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di I^ convocazione - seduta pubblica

L'anno millenovecentonovanta, addi' Diciotto
del mese di Dicembre alle ore 21.00 nella sala delle
adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalita' pre-
critte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale vennero
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appel-
lo risultano:

	presenti	assenti
1 - RICCABONI VITTORIO	SI	
2 - PEPETTI STEFANO	SI	
3 - DE GAUDENZI MASSIMO	SI	
4 - PEDRINI CARLO	SI	
5 - BARONIO FAUSTINO		SI
6 - VENTURA GIUSEPPE	SI	
7 - DRAGONI EUGENIO	SI	
8 - DAMETTI ERNESTO	SI	
9 - PIROVANO MASSIMILIANO		SI
10 - CURIONI MARIO	SI	
11 - VALIERI MAURO	SI	
12 - COTTAFAVA GABRIELE	SI	
13 - SAVARE' GAETANO	SI	
14 - ASTI PIETRO	SI	
15 - TORTINI ANGELO	SI	
Totale	13	2

Assiste il Sergretario Comunale Sig. CASINO DR.
AMBERTO il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.
RICCABONI VITTORIO, nella Sua qualita' di Sindaco,
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

In continuazione di seduta -

Si passa all'esame del tredicesimo argomento all'ordine del giorno: «Esame ed approvazione Regolamento Comunale per l'erogazione dei contributi e sussidi» -

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco-Presidente sull'argomento in esame;

VISTO l'art. 5 della legge 8.6.1990 n° 142;

VISTO l'art. 12 della legge 7.8.1990 n° 241;

VISTO ed esaminato il Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, ecc. a persone fisiche, enti ed associazioni, che si compone di n° 24 (ventiquattro) articoli;

CONSTATATO che lo stesso risulta disciplina in modo semplice e chiaro la materia in esame ed inoltre risulta in linea con le norme vigenti in materia;

RILEVATA pertanto la necessita' di provvedere alla approvazione dello stesso;

VISTI i pareri di cui all'art. 53 e l'attestazione di cui all'art. 55, comma 5°, della legge 8.6.1990 n° 142, come da allegato inserito nella presente deliberazione quale sua parte integrante;

VISTA la legge Comunale e Provinciale vigente;

Ad unanimita' di voti favorevoli espressi nei modi e termini di legge ed accertati e proclamati dal Presidente,

D E L I B E R A

- 1) Approvare in ogni sua parte il REGOLAMENTO COMUNALE per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, ecc. a persone fisiche, enti ed associazioni, che si compone di n° 24 (ventiquattro) articoli e che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Trasmettere copia del presente provvedimento al Comitato Regionale di Controllo - Sezione Circondariale di Lodi per il visto di legittimita';
- 3) Dare mandato al Sindaco pro-tempore per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari e conseguenti all'adozione del presente provvedimento -